SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 1923-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FORLANI)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro delle giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle attività produttive

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2003

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	*	4
– della 5ª Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

Onorevoli Senatori. – Con l'Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato a Tirana, il 12 marzo 1998, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica d'Albania si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Il testo in ratifica risponde alla consolidata tipologia degli accordi di cooperazione doganale. Esso si compone di ventitré articoli, un preambolo ed un Allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3 e 4 delimitano il campo di applicazione dell'assistenza fornita ai sensi dell'Accordo. Gli articoli dal 5 al 9 illustrano i diversi modi in cui le Amministrazioni doganali possano fornirsi assistenza su richiesta o spontanea (ad esempio fornitura di notizie e informazioni utili ad assicurare la corretta applicazione della normativa doganale, esercizio di speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale, e così via).

L'articolo 10 regolamenta lo scambio di documenti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi.

L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 12 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 13 contiene disposizioni sul comportamento che le Amministrazioni doganali devono tenere nell'esecuzione delle richieste.

L'articolo 14 prescrive che funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente possano assistere ad indagini svolte sul territorio dell'altra Parte contraente e fissa le condizioni che in tali casi devono essere rispettate.

L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo, mentre l'articolo 17 disciplina i casi e modi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l'esame delle questioni relative alla mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie

in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo, mentre gli articoli 21, 22 e 23 disciplinano l'entrata in vigore, la denuncia e la possibilità di revisione dell'Accordo.

L'Accordo consentirà una più razionale applicazione da parte delle competenti autorità dei due Paesi firmatari delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi a disposizione per la lotta contro le frodi e il traffico degli stupefacenti. Sarà inoltre possibile rendere più trasparente l'interscambio commerciale tra l'Italia e l'Albania e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori economici interessati all'interscambio commerciale.

Dall'applicazione dell'Accordo discendono oneri estremamente ridotti, valutati in circa 16.000 euro all'anno.

Il disegno di legge consta di quattro articoli, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la quantificazione degli oneri finanziari – con l'indicazione della relativa copertura – e la clausola di immediata entrata in vigore, in deroga agli ordinari termini della *vacatio le*gis.

La Commissione ha modificato l'articolo 3 in modo corrispondente alle indicazioni formulate nel parere della 5^a Commissione.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

Forlani, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Basile)

4 marzo 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

25 febbraio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, nel presupposto che gli incontri della Commissione mista abbiano luogo con cadenza annuale, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

- «Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 16.770 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 16.770 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

- 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 16.770 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 - 2. Identico.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Identico